

Dal 2019 l'indennizzo per l'attività commerciale diventa strutturale

L'Inps in applicazione della legge di Stabilità 2019 rende definitivo l'indennizzo per gli iscritti alla gestione speciale dei commercianti che cessano e restituiscono definitivamente la licenza.

Con la [circolare n. 77/2019](#) l'Istituto dà attuazione alle disposizioni emanate con la legge di bilancio per il 2019, ripristinando a titolo di prestazione definitiva l'indennizzo riservato ai lavoratori che versano la contribuzione nel fondo dei commercianti e cessano definitivamente l'attività economica.

Ricordiamo che questa prestazione fu introdotta nell'ordinamento previdenziale con l'art. 1 del D.Lgs. 207/96 allo scopo appunto di permettere con un indennizzo mirato lo "scivolo" verso la pensione degli esercenti attività commerciale, addetti a particolari attività e in presenza di prescritti requisiti di età. La prestazione venne poi riproposta negli anni a seguire senza mai conseguire però i connotati di prestazione consolidata nel nostro sistema di tutela. Così, dopo due anni (l'ultima proroga era scaduta lo scorso 31 dicembre 2016), la legge 145/2018 ha riproposto l'indennizzo ai commercianti rendendolo però, a differenza del passato, norma di carattere **strutturale**. La stabilizzazione ha di converso reso definitivo dal 2019 in poi il **prelievo aggiuntivo dello 0,09% a carico degli iscritti alla gestione commercianti, utilizzato per finanziare il fondo da cui attingere gli indennizzi**.

A chi è rivolta: Nessuna novità in ordine ai beneficiari, distinti in quattro categorie: **1) i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa**, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; **2) i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche**, anche in forma itinerante; **3) i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;** **4) gli agenti e rappresentanti di commercio.**

Questa scelta determina l'esclusione dall'indennizzo **di una fetta significativa di esercenti attività commerciale:** gli esercenti **attività commerciali**

In questo numero:

INPS: l'indennizzo per l'attività commerciale diventa strutturale,

INCA: compilazione modello ANF/DIP guida in Ipercorsi su come individuare i redditi richiesti,

Corte di Cassazione: interessante sentenza sulla validità della domanda di Invalidità Civile,

Ministero del Lavoro: Reddito di Cittadinanza utilizzo della Carta e divieti di acquisto,

INPS: abilitazione per la Pubblica Amministrazione all'utilizzo dell'applicativo "Nuova Passweb",

Corte di Cassazione: la cessazione dell'attività per ottenere la pensione deve essere effettiva,

Immigrazione:

- Residenza dei richiedenti asilo,

- Unioni Civili: attribuzione cognome comune,

- Residenza senza il passaporto.

Con la legge di Stabilità 2019, l'indennizzo per cessata attività commerciale entra in maniera definitiva nel panorama delle prestazioni previdenziali erogabili ai commercianti che cessano definitivamente l'attività

all'ingrosso (salvo l'attività sia prestata congiuntamente ad un'attività di vendita al dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza); **gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati** (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi); gli esercenti **attività di intermediazione diversa** da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, **quella svolta da procuratori e agenti d'affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.**

Requisiti di accesso: Per ottenere l'indennizzo occorre la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

- A)** Età anagrafica di **62 anni**, se uomo, o **57 anni** se donna;
- B)** Iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno **cinque anni anche non continuativi**, come titolare o coadiutore, **nella gestione speciale commercianti Inps**;
- C)** **Cessazione definitiva dell'attività commerciale**;
- D)** **Riconsegna al comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale** al minuto ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.

Secondo l'INPS la cessazione dell'attività **deve essere avvenuta a partire dal 1° gennaio 2019** (sono esclusi, quindi, i soggetti che abbiano chiuso l'attività tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018). L'indennizzo non potrà essere concesso in caso di trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, dell'attività commerciale ancorchè limitato a soli rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (come nel caso di cessione, donazione o concessione in affitto d'azienda).

Il titolare dell'attività, inoltre, dovrà **cancellarsi dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo** – REA.

Decorrenza: L'indennizzo, in presenza dei requisiti prescritti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non potrà avere decorrenza anteriore al **1° febbraio 2019**. **La domanda dovrà esser presentata esclusivamente in modalità telematica.**

Durata e importo dell' indennizzo: Spetta sino al raggiungimento **dell'età della pensione di vecchiaia**. Se al momento del compimento dell'età pensionabile il soggetto potrà far valere il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. finestre di accesso (attualmente non vigenti) l'indennizzo spetta fino alla "prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia". L'importo è pari al trattamento minimo FPLD.

Cumulabilità: INPS conferma che l'indennizzo è

compatibile **con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti** (pensione "quota 100" o pensione anticipata con requisiti ordinari) ma **non con la pensione di vecchiaia**. E' poi incompatibile con lo **svolgimento di qualsiasi attività lavorativa** da dipendente, autonomo e occasionale, né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento. L'inosservanza di questo vincolo determina **la decadenza definitiva dalla prestazione.**

INCA: compilazione modello ANF/DIP guida in Ipercorsi su come individuare i redditi richiesti

Continuiamo dalle pagine di NI ad offrire informazioni ed indicazioni in vista dell'ormai imminente inizio della campagna di **compilazione delle domande di assegno familiare per i lavoratori dipendenti** (ANF/DIP).

Dalla Home del sito, INPS ha reso noto che dal **1° giugno 2019** gli utenti possono accedere alla procedura telematica [Assegno per il nucleo familiare: lavoratori dipendenti di aziende attive](#) anche per inviare le domande di **ANF DIP** per il **periodo di riferimento 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020**. Per agevolare il lavoro dei nostri uffici, INCA Nazionale ha pubblicato sul **sito Ipercorsi** una **preziosa guida** che aiuta il compilatore del modello nella ricerca dei redditi sulle varie certificazioni fiscali da cui devono esser dedotti.

Per accedere alla guida è necessario cliccare sulla sezione **Previdenza e Assistenza/Trattamenti di famiglia/Anf Dipendenti**. Una volta entrati nella pagina selezionare nell'indice la voce **Requisiti Redditali** e cliccare nel box a destra: **Redditi rilevanti e fonti documentali**.

Sarà così possibile consultare una descrizione minuziosa dei redditi da indicare, con lo screen-shot che illustra i punti delle varie documentazioni fiscali (C.U., 730, Unico) ove recuperare il dato.

Ricordiamo che al **sito Ipercorsi** possono accedere tutti gli operatori e i collaboratori del Patronato INCA-CGIL mediante [l'applicativo SinCGIL](#).

Corte di Cassazione: interessante sentenza sulla validità della domanda di Invalidità Civile

In occasione dell'inoltro della domanda di invalidità civile la **mancata indicazione specifica diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento** e la mancata attestazione nel certificato medico, allegato all'istanza amministrativa, della sussistenza delle condizioni per detta indennità **non possono precludere il diritto a richiedere ed ottenere la prestazione**. E' quanto affermato dall'interessante pronuncia della Corte di Cassazione con la [sent. n. 14412/2019](#). Secondo **la tesi dell'Inps** la domanda carente era da **sanzionare con la previsione**

segue pg.3

dell'improponibilità, il certificato medico doveva essere specifico indicando che l'istante si trovasse nella situazione per ottenere l'indennità di accompagnamento, **prestazione che non poteva ritenersi compresa nella domanda di pensione di invalidità.**

La Corte (...per la quale nutriamo alta considerazione) **ha smontato in toto tale tesi.**

I Giudici hanno ribadito il principio di tutela giuridica generale secondo cui la **preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali** ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile.

Entrando poi nello specifico, **la norma** nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità **nulla aggiunge con riferimento all'indennità di accompagnamento.** Il modello predisposto dall'Inps reca infatti la dicitura persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", oppure " persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", prevedendo che sia barrata l'ipotesi ritenuta sussistente ma, la spuntatura di una di dette ipotesi, **non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa** in base alla norma suddetta. La Corte, con un altro rilievo, che potrebbe esser ragionevolmente utilizzato anche in altri ambiti di tutela, ritiene, al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, non sia necessaria **la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali (!!!) essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta** affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.

In conclusione l'Inps, stante la riserva assoluta di legge, **non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto, o incompleto, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale .**

In definitiva, pertanto, deve affermarsi che l'Inps **non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli sulla procedibilità della domanda.**

Ministero del Lavoro: Reddito di Cittadinanza utilizzo della Carta e divieti di acquisto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha pubblicato il [Decreto Interministeriale del 19 aprile 2019, relativo agli utilizzi della Carta R.d.C.](#), di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazione, dalla Legge 26/2019).

Attraverso la Carta R.d.C. possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, **ad eccezione di quelle legate all'acquisto dei seguenti beni e servizi:**

1. giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
2. acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

3. armi;
4. materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
5. servizi finanziari e creditizi;
6. servizi di trasferimento di denaro;
7. servizi assicurativi;
8. articoli di gioielleria;
9. articoli di pellicceria;
10. acquisti presso gallerie d'arte e affini;
11. acquisti in club privati.

INPS: abilitazione per la Pubblica Amministrazione all'utilizzo dell'applicativo "Nuova Passweb"

L'INPS ha emanato il [msg. n. 2045 del 28-05-2019](#), con il quale informa circa le modifiche apportate alle disposizioni impartite con la [circ. n. 71/2016](#) e con il [msg n. 3809/2018](#) in tema di **abilitazioni alla procedura Nuova Passweb** per Amministrazioni ed Enti.

L'utilizzo di questo strumento consente alle Amministrazioni Pubbliche, previa abilitazione, **di visualizzare e sistemare le posizioni assicurative dei propri dipendenti** iscritti alle casse della Gestione pubblica. La D.C. INPS, al fine di rendere più efficiente l'intero processo di abilitazione, ha deciso di decentrare il servizio di abilitazione all'applicativo Nuova Passweb, ampliando le competenze in tema di abilitazione già demandate alle Strutture territoriali ed elencate al paragrafo 4 della [circ. n. 71/2016](#).

Pertanto, con il messaggio l'Istituto dispone che le richieste di abilitazioni per l'utilizzo dell'applicativo informatico Nuova Passweb, presentate da Amministrazioni ed Enti a decorrere dal **1° giugno 2019**, dovranno essere indirizzate tramite PEC alle Direzioni provinciali/Filiali metropolitane competenti per territorio in relazione alla Sede di servizio dell'Ente che chiede l'abilitazione.

Corte di Cassazione: la cessazione dell'attività per ottenere la pensione deve esser effettiva

La Suprema Corte ribadisce i **criteri da osservare per il corretto assolvimento del requisito della cessata attività da lavoro dipendente** da parte del richiedente la pensione. Con [la sent. n. 14417/2019](#) viene riaffermato in modo perentorio che **la cessazione deve esser effettiva** e ciò non si realizza nel caso in cui un lavoratore si dimetta e venga riassunto dallo stesso datore di lavoro alle stesse condizioni facendo così scattare **la presunzione di cessazione simulata**. Nel ripercorrere l'evoluzione normativa relativa all'accesso alla pensione anticipata e alla possibilità di cumulo con attività di lavoro dipendente ed autonomo i giudici vincolano tale diritto all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Ricordiamo che con [la circ. n. 89/2009](#), INPS ha ribadito che **la ripresa di attività lavorativa del titolare di pensione anticipata non può corrispondere in nessuna caso con la data di decorrenza della pensione**. Per la **pensione di vecchiaia** invece, nel caso di **ripresa presso lo stesso datore di lavoro** valgono le regole di cui sopra, mentre nel caso di nuovo datore di lavoro la cessazione è da ritenersi tale se il precedente **datore di lavoro aveva provveduto ad attivare tutti gli adempimenti connessi e a riconoscere le spettanze previste** in occasione della rescissione del rapporto di lavoro.

Residenza dei richiedenti asilo

Dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno

La Sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libera circolazione del [Tribunale di Firenze](#) ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal Ministero dell'Interno contro l'[ordinanza](#) che aveva accolto il ricorso presentato da un richiedente asilo a cui il Comune di Scandicci aveva a sua volta respinto la dichiarazione di residenza. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo del Ministero dell'Interno poiché quest'ultimo "...non ha legittimazione passiva rispetto al ricorso di prima fase e non è litisconsorte necessario... avrebbe potuto intervenire volontariamente nel processo di prima fase e in tal caso sarebbe stato legittimato a proporre il reclamo; non avendo esercitato tale facoltà, non è ora legittimato a farlo... il reclamo dunque deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del Ministero...".

Unioni Civili: attribuzione cognome comune

Le disposizioni del Ministero dell'Interno

Con la [circolare n° 5/2019 del 28.05.2019](#), il Ministero dell'Interno è intervenuto in merito agli effetti della sentenza della [Corte Costituzionale n° 212/2018](#) (si veda la NL Inca Lombardia n° 221/2018).

Nella circolare si legge che con la sentenza suddetta "...viene ribadito che il legislatore nelle disposizioni censurate ha escluso la valenza anagrafica del cognome comune scelto dalle parti dell'unione civile, pur prevedendo la possibilità di scegliere ed utilizzare tale cognome per la durata dell'unione, escludendo la necessità di modificare la scheda anagrafica individuale, che resta pertanto intestata alla stessa parte con il cognome posseduto prima della costituzione dell'Unione... Viene altresì sottolineata l'importanza della dichiarazione della scelta della posizione del cognome comune, come esercizio di un'ulteriore facoltà che la legge n° 76/2016 ha espressamente attribuito alle parti dell'unione civile, tanto che ne è prevista l'iscrizione a cura dell'ufficiale dello stato civile negli archivi informatici degli atti dello stato civile...". La questione è arrivata alla Consulta tramite il Tribunale di Ravenna, in relazione a un procedimento promosso dall'Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford. Alla base la vicenda di una coppia di uomini che, nel 2016, ha costituito un'unione civile e scelto un cognome comune, che prima è stato annotato sugli atti di nascita e sui documenti; successivamente all'entrata in vigore decreto attuativo della Legge 76/2016, il cognome comune è stato

cancellato. Originariamente, la legge Cirinnà prevedeva la possibilità di annotazione all'anagrafe del cognome comune che il decreto attuativo ha cancellato con effetto retroattivo.

Residenza senza passaporto

Accolto il ricorso di un cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Il [Tribunale di Roma](#) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero titolare della protezione umanitaria privo del passaporto a cui il Comune aveva ritenuto irricevibile la dichiarazione di residenza. Nell'ordinanza si afferma che l'iscrizione anagrafica rappresenta l'esito di un procedimento amministrativo previsto dal Regolamento anagrafico poiché si tratta di un atto meramente ricognitivo in cui si rinviengono in capo all'autorità amministrativa solo compiti di accertamento, privi di profili di discrezionalità. Viene poi aggiunto che "...l'iscrizione anagrafica non può essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equipollente quando l'identificazione dello straniero può avvenire sulla base dei dati riportati sul titolo di soggiorno che consente l'identificazione del suo titolare...; deve ritenersi ... che il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura rappresenti un documento idoneo ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 14 del DPR. 223/89 (Regolamento anagrafico)... in quanto ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera c) del DPR. 445/2000 il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento... è tale ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informativo, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati che consenta l'identificazione del titolare e senza dubbio il permesso di soggiorno umanitario possiede tali caratteristiche...".



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)